

# Nuovi requisiti professionali per gli Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione non svolti dal Datore di Lavoro

Il D. Lgs.195/03 ha introdotto nel D.Lgs 81/08 i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto (ASPP) per personale esterno o interno all'azienda diverso dal datore di lavoro.

La figura del RSPP deve essere in possesso di:

- diploma di istruzione secondaria superiore o laurea;
- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per gli RSPP inoltre si prevede una ulteriore formazione specifica, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali;
- frequenza a corsi di aggiornamento almeno quinquennali.

I corsi possono essere organizzati dai soggetti indicati nel decreto 195/03 o individuati dalla Conferenza Stato Regioni.

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione i laureati (lauree triennali) in: "Ingegneria della sicurezza e protezione", "Scienze della sicurezza e protezione", "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Inoltre è possibile nominare RSPP o ASPP coloro che, prescindendo dal possesso di diploma superiore, hanno svolto tale funzione per almeno un semestre prima dell'entrata in vigore della legge (13 agosto 2003), e che la stavano svolgendo a quella data (ciò va comprovato da atti aziendali quali, ad esempio, la nomina formale, l'indicazione nel documento di valutazione dei rischi, verbali di riunioni periodiche, ecc.). Per questi soggetti è obbligatorio frequentare i corsi di formazione specifici.

Rimane comunque invariata la possibilità per i datori di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, così come indicato all'art. 34 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi dovrà frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48, adeguati alla natura dei rischi aziendali.

Qual'ora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario può nominare anche una persona esterna

Il servizio che la nostra Società può offrire prevede :

- L'affiancamento di un consulente della nostra società all'RSPP nominato all'interno dell'attività lavorativa,
- L'affidamento dell'incarico di RSPP direttamente ad un consulente della nostra società.

In entrambi i casi l'obiettivo consiste nell'ottenere un **controllo continuo** delle condizioni di sicurezza e un costante aggiornamento sulle novità normative.

Durante il periodo di affiancamento prevediamo una **periodica presenza presso il luogo di lavoro**, durante la quale si procederà alla visita dei vari comparti aziendali e alla valutazione delle condizioni lavorative.

Per ulteriori informazioni compilare l'apposito modulo